

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

63.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO PROVANTINI

INDI

DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Scalia Massimo (Verde)	10, 11 18, 19, 20, 22, 23, 24
Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (<i>Approvato dalla X Commissione permamente dal Senato</i>) (4809)	3	Strada Renato (PCI)	6, 9 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 6 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24	Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Provantini Alberto, <i>Presidente</i>	3	Senatori Aliverti ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4929);	
Bianchini Giovanni (DC)	10, 20	Farace ed altri: Modifiche alla legge 19 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (3890);	
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	6, 7 10, 12, 17, 18, 19, 22	Farace e Sangalli: Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, concernenti le vendite di fine stagione e le vendite promozionali (4938)	25
Napoli Vito (DC)	7	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	25, 26
Prandini Onelio (PCI)	20	Sanese Nicola (DC), <i>Relatore</i>	25
Salerno Gabriele (PSI), <i>Relatore</i>	5, 6 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22	Sui lavori della Commissione:	
		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	26

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,10.

ROSSANA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4809).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 aprile 1990.

Constatata l'assenza del sottosegretario Fornasari, impegnato al Senato, e del relatore, onorevole Salerno, ed in considerazione dell'imminenza di votazioni in Assemblea, sospendo la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni previste nella seduta odierna dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 16,15, è ripresa alle 20,15.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MICHELE VISCARDI

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Ricordo che la Commissione ha approvato gli articoli dall'1 al 19, l'articolo aggiuntivo 19-bis, nonché gli articoli dal 23 al 25 e dal 27 al 29; ha accantonato gli articoli 20 e 22 ed i relativi emendamenti; ha approvato in linea di principio gli emendamenti 21.2, 21.3, 26.5 e 30.2 del Governo, trasmessi alle Commissioni I e V affinché su di essi esprimano il prescritto parere.

Avverto, altresì, che la Commissione affari costituzionali nella seduta odierna ha espresso parere favorevole, con osservazioni, sugli emendamenti trasmessi, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Pertanto, procederemo ora alla discussione dell'articolo 20 accantonato nella seduta del 6 dicembre 1990. A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 20 sostituire la rubrica con la seguente: (Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali).

20. 5.

Strada, Minozzi, Cherchi.

All'articolo 20, comma 1, primo capoverso, dopo le parole: costituite in forma societaria, per uso aggiungere le seguenti: dei soci.

20. 12.

Caveri.

All'articolo 20, comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: individuate ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1) e 3) del codice civile.

20. 14.

Il Governo.

All'articolo 20, comma 1, al primo capoverso, sopprimere le parole: numeri 1) e 3).

20. 1.

Il Relatore.

All'articolo 20, comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: ripotenzia-

mento, con la seguente: potenziamento.

20. 15.

Il Governo.

All'articolo 20, comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: o nuovi impianti.

20. 6.

Strada, Caveri, Minozzi.

All'articolo 20, comma 1, al secondo capoverso, sopprimere le parole da: tenendo conto della compatibilità fino alla fine del capoverso medesimo.

20. 2.

Il Relatore.

All'articolo 20, comma 1, alla fine del secondo capoverso aggiungere il seguente periodo: Tale autorizzazione è rilasciata a condizione che la quota di autoconsumo di energia non sia inferiore al 50 per cento della produzione totale di energia elettrica.

20. 7.

Strada, Prandini, Cavagna.

All'articolo 20, comma 1, terzo capoverso sostituire le parole: in ogni caso il prezzo di cessione all'ENEL non potrà essere superiore a quello stabilito dal regime tariffario nel quale rientra l'impresa o una sua consociata. In caso di mancato accordo fra le parti i prezzi relativi alle suddette convenzioni sono stabiliti dal CIP, con le seguenti: i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono

definiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal CIP in base al criterio dei costi evitati.

20. 16.

Il Governo.

All'articolo 20, comma 1, al terzo capoverso, sostituire le parole: in ogni caso il prezzo di cessione all'ENEL non potrà essere superiore a quello stabilito dal regime tariffario nel quale rientra l'impresa o una sua consociata con le seguenti: condizioni e corrispettivi per l'energia elettrica prodotta per conto terzi saranno concordati tra le parti. Nella formulazione del prezzo, di tipo binomio, si terrà conto sia di una adeguata remunerazione degli investimenti sia del rimborso dei costi di esercizio, di manutenzione e di combustibile.

20. 3.

Il Relatore.

All'articolo 20, comma 1, alla fine del terzo capoverso, sostituire le parole: In caso di mancato accordo tra le parti i prezzi relativi alle suddette convenzioni sono stabiliti dal CIP con le seguenti: I prezzi relativi alle suddette convenzioni sono stabiliti dal CIP sulla base del principio del costo evitato dall'ENEL, nel medio e lungo termine, per produrre la stessa quantità di energia.

20. 8.

Strada, Minozzi, Cherchi.

All'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono altresì ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, così come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché tra società con partecipazione di enti locale e/o delle loro suddette imprese.

20. 17.

Strada, Prandini, Minozzi.

All'articolo 20, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, è prorogato al 31 dicembre 2007 ».

20. 9.

Napoli.

All'articolo 20, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, è prorogato al 31 dicembre 2002.

20. 10.

Provantini, Cellini, Bianchini.

All'articolo 20, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le forniture di energia elettrica previste all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità e prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso provvedimento sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi 6 anni.

20. 4.

Napoli, Provantini, Cellini,
Bianchini.

All'articolo 20, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta in materia di produzione, trasformazione e trasporto di energia elettrica, alla cui autorizzazione è subordinata l'utilizzazione fuori dal territorio regionale dell'energia ivi prodotta da parte dei soggetti di cui al primo

comma del presente articolo e del primo comma dell'articolo 23.

20. 11.

Caveri.

All'articolo 20, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: È altresì abrogato il limite del 70 per cento di cui al numero 6), lettera a) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

20. 13.

Il Relatore.

All'articolo 20, aggiungere il seguente comma:

5. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto, su istanza del concessionario con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ENEL, sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge. Tale durata massima si applica anche per le concessioni prolungate a favore delle imprese degli enti locali ai sensi dell'articolo 8, punto 4), della legge 2 maggio 1990, n. 102.

20. 18.

Strada, Donazzon, Caprili.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Strada ed altri 20.5; parere contrario sull'emendamento Caveri 20.12; parere favorevole sull'emendamento del Governo 20.14; dichiaro di ritirare il mio emendamento 20.1 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 20.15; esprimo parere contrario sull'emendamento Strada ed altri 20.6; dichiaro di ritirare il mio emendamento 20.2;

esprimo parere contrario sull'emendamento Strada ed altri 20.7; parere favorevole sull'emendamento del Governo 20.16; dichiaro di ritirare il mio emendamento 20.3; esprimo parere contrario sull'emendamento Strada ed altri 20.8; mi riservo di esprimere il parere sugli emendamenti Strada ed altri 20.17 e 20.18 dopo che i presentatori li avranno illustrati; invito a ritirare gli emendamenti Napoli 20.9 e Provantini ed altri 20.10; esprimo parere favorevole sull'emendamento Napoli ed altri 20.4 e Caveri 20.11.

RENATO STRADA. Per quanto riguarda l'emendamento 20.17, esso tende a prevenire un rischio derivante dall'applicazione della legge n. 142 del 1990, la quale consente che le aziende erogatrici del servizio possano costituirsi in società con personalità giuridica autonoma rispetto all'ente locale; in pratica, il rischio è rappresentato dal fatto che tali società non abbiano la possibilità di offrire il servizio in questione all'utente, cioè all'ente locale, in quanto enti autonomi dell'ente locale. L'emendamento 20.17, quindi, precisa che sono altresì ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, così come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché tra società con partecipazione di enti locali e/o delle loro suddette imprese.

PRESIDENTE. La legge n. 142 del 1990 c'entra solo in parte. La verità è che non si vuole negare alla parte pubblica e locale una condizione ammessa per i gruppi privati. Se nell'ambito dello stesso gruppo è possibile scambiare energia in qualsiasi punto del sistema obbligando il vettoriamento dell'energia attraverso l'E-NEL, non si capisce perché lo stesso non possa valere per le imprese intercomunali. È un modo per riservare anche alla parte pubblica, alle aziende municipalizzate il trattamento riconosciuto ai gruppi industriali.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Alla luce di tali considerazioni, sono favorevole all'emendamento 20.17.

RENATO STRADA. Riguardo all'emendamento 20.18, vorrei osservare che la legge 2 maggio 1990, n. 102 dà la possibilità agli enti privati di prorogare fino a 30 anni la concessione. In realtà, le aziende municipalizzate hanno già per accordo una condizione più favorevole e l'emendamento precisa che tale accordo è mantenuto valido, stabilendo l'automatismo della proroga.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 20.18.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento Strada ed altri 20.17; sull'emendamento Napoli ed altri 20.4 sono di avviso non favorevole. Sui restanti emendamenti concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 20.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Caveri 20.12. Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento 20.14 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 20.15 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Strada ed altri 20.6.

RENATO STRADA. Poiché gli emendamenti 20.6, 20.7 e 20.8 possono considerarsi assorbiti, nei contenuti, dall'emendamento 20.16 del Governo, li ritiro.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 20.16, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 20.17, accettato dal relatore e su cui il Governo si è rimesso alla commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Napoli 20.9.

VITO NAPOLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Provantini ed altri 20.10.

ALBERTO PROVANTINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Napoli ed altri 20.4, accettato dal relatore e non dal il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Caveri 20.11. Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 20.13, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 20.18, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 21, già approvati in linea di principio nella seduta del 6 dicembre 1990. Faccio presente che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con un'osservazione sull'emendamento 21.2 del Governo e parere favorevole sull'emendamento 21.3 del Governo. Su quest'ultimo è stato richiesto anche il parere della Commissione bilancio, che non risulta ancora essere stato espresso.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e*

l'artigianato. Dichiaro di ritirare l'emendamento 21.3 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in via definitiva, l'emendamento 21.2 del Governo, già approvato in linea di principio nella seduta del 6 dicembre 1990.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 con le modifiche apportate con l'approvazione dell'emendamento 21.2 e dell'emendamento Strada 21.4, approvato nella seduta del 6 dicembre 1990.

(È approvato).

Riprendiamo la discussione dall'articolo 22 accantonato nella seduta del 6 dicembre 1990.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 22, alla fine della rubrica aggiungere le parole: o da cogenerazione.
22. 1.

Strada, Minozzi, Cherchi.

All'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 308, con le seguenti: dalla normativa vigente.
22. 2.

Strada, Prandini, Minozzi.

All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: di impianti combinati di energia e calore, aggiungere le seguenti: ivi compresi gli impianti a ciclo combinato.
22. 3.

Bianchini.

Alla fine del comma 2 aggiungere le parole: nonché alla regione dove è ubicato l'impianto.
22. 4.

Strada, Prandini, Cavagna.

All'articolo 22, all'inizio del comma 3, inserire il seguente periodo: Limitatamente all'autoproduzione di energia elettrica a mezzo degli impianti idroelettrici di cui al presente articolo non si applica il limite del 70 per cento previsto dall'articolo 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

22. 5.

Viscardi.

Al comma 3 dell'articolo 22, dopo le parole: all'ENEL, aggiungere le seguenti: e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

22. 6.

Viscardi.

Alla fine del comma 3 aggiungere le parole: È fatto obbligo all'ENEL di acquistare tale eccedenza alle condizioni di cui ai successivi commi.

22. 7.

Strada.

Al terzo comma 3 aggiungere in fine le parole: al quale è fatto obbligo di acquistare alle condizioni di cui ai successivi commi.

22. 8.

Scalia, Mattioli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il prezzo delle cessioni di energia elettrica all'ENEL di cui al presente articolo è stabilito sulla base del principio del costo evitato di medio e lungo termine che sarebbe sopportato dall'ENEL per produrre la stessa quantità di energia.

22. 9.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 22, comma 4, aggiungere le parole: che terrà conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali.

22. 17.

Il Governo.

All'articolo 22, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il costo evitato di medio e lungo termine viene corrisposto dall'Enel anche per l'energia elettrica risparmiata da apparecchi a basso consumo in forma di contributo al prezzo di acquisto degli stessi; tale contributo viene determinato sulla base del risparmio annuo conseguibile dall'apparecchio utilizzatore rispetto al parco medio esistente di caratteristiche analoghe, moltiplicato per la vita utile dell'apparecchio espressa in anni, scontato al tasso del 5 per cento annuo.

22. 10.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 22, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il prezzo della cessione e della produzione per conto terzi di energia prodotta dagli impianti di cui al comma 3 e dei relativi servizi di vettoriamento e di permuta, salvo che si tratti di rapporti tra soggetti privati, è fissato con provvedimento del CIP assicurando, oltre la misura del costo evitato dall'ENEL, nel medio e lungo termine, per produrre la stessa quantità di energia, un prezzo incentivante. Per la gestione dei sovrapprezzi e contributi in materia di fonti energetiche rinnovabili e assimilate o cogenerazione, il CIP può istituire casse conguaglio anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155.

22. 11.

Strada, Minozzi, Cherchi.

All'articolo 22, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I prezzi relativi della cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoreamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al primo comma. Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità.

22. 18.

Il Governo.

All'articolo 22, comma 5, sopprimere le parole: della cessione.

22. 12.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 22 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il CIP adotta i provvedimenti attuativi delle norme di cui al presente articolo, avvalendosi della assistenza e consulenza tecnica dell'ENEA: l'ENEA vigila sulla corretta attuazione delle presenti norme e dei relativi provvedimenti attuativi, suggerendo al CIP eventuali modifiche o miglioramenti.

22. 13.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 22, comma 7, dopo le parole: rinnovabili ed assimilate aggiungere le seguenti parole: o in cogenerazione.

22. 14.

Strada, Prandini, Cavagna.

All'articolo 22, aggiungere il seguente comma:

8. Per gli impianti a fonte rinnovabile ed assimilate o in cogenerazione, di potenza elettrica non superiore a 1.000 KW, a modifica e integrazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 aprile 1981, n. 160, l'imposta erariale deve essere corrisposta mediante canone di abbonamento.

22. 15.

Strada, Cherchi, Minozzi.

All'articolo 22, aggiungere il seguente comma:

9. Gli impianti idroelettrici relativi a piccole derivazioni sono soggetti esclusivamente al pagamento del canone demaniale previsto all'articolo 35 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, ed all'imposta sulle concessioni statali prevista dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281; detti impianti restano esonerati dal pagamento dei sovracanonici a favore dei comuni rivieraschi previsti dall'articolo 53 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché dei sovracanonici a favore dei bacini imbriferi montani previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

22. 16.

Strada, Prandini, Cherchi.

Poiché alcuni degli emendamenti di cui ho testé dato lettura possono ritenersi assorbiti dall'emendamento 22.18 del Governo, chiedo ai presentatori se intendano ritirarli.

RENATO STRADA. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 22.1, 22.7, 22.11 e 22.14, ritenendo che il contenuto degli stessi sia assorbito dall'emendamento 22.18 del Governo.

MASSIMO SCALIA. Ritiro l'emendamento 22.9 che può considerarsi assorbito dall'emendamento del Governo 22.18. Ritiro anche gli emendamenti 22.12 e 22.13. Vorrei, comunque, che fosse chiarito il riferimento, nell'ambito dell'emendamento 22.18, alle fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili.

PRESIDENTE. Si fa riferimento alla deliberazione del CIP n 34 del 14 novembre 1990, che stabilisce che un impianto è assimilato agli impianti da fonti rinnovabili quando l'indice di utilizzo del combustibile è superiore a 0,53, introducendo così un fattore discriminante tra fonti assimilabili e non. Si vuole lasciare al CIP questa prerogativa perché l'evoluzione tecnologica potrebbe spingere tale valore più in alto.

Come presentatore, ritiro l'emendamento 22.5.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Strada ed altri 22.2 ed invito l'onorevole Bianchini a ritirare l'emendamento 22.3. Sono invece contrario agli emendamenti Strada ed altri 22.4, Scalia e Mattioli 22.8, Scalia ed altri 22.10, Strada ed altri 22.15 e 22.16 e favorevole agli emendamenti Viscardi 22.6 e del Governo 22.17 e 22.18.

GIOVANNI BIANCHINI. Accogliendo l'invito del relatore, ritiro l'emendamento 22.3, anche se attraverso le tecnologie proposte dall'emendamento si riuscirebbe a risparmiare il 25 per cento di energia.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 22.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 22.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 22.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Faccio presente che l'approvazione dell'emendamento 22.6 comporta la necessità di un coordinamento formale del nuovo comma 3 dell'articolo 22 con i successivi commi 4 e 5 al fine di differenziare il regime giuridico per le imprese autoproduttrici da quello dell'ENEL. Se non vi sono obiezioni, rimane pertanto stabilito di operare in tal senso.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 22.8.

MASSIMO SCALIA. L'emendamento 22.8 è, a mio avviso, del tutto coerente con l'emendamento del Governo 22.18. Stabilisce, infatti, l'obbligo per l'ENEL di acquistare alle condizioni di cui ai commi successivi. Ritengo, pertanto, che tale riferimento vada inserito perché, altrimenti, non potrebbero porsi in essere i meccanismi previsti dall'emendamento 22.18. Non vedo francamente la necessità che venga stabilito un prezzo relativo alla cessione, se questa non ha un carattere obbligatorio per l'ente elettrico. Questo è esattamente il punto di vista a cui fa riferimento la legge statunitense che regola l'equo prezzo di compravendita e di cessione dell'energia da parte delle aziende elettriche. Qualora non prevedessimo una norma del genere, rischieremmo di rendere inutile quanto è stabilito nell'emendamento 22.18 del Governo.

PRESIDENTE. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 22.8, in quanto occorre a mio avviso creare una condizione di reciprocità fra gli attori pubblici e privati del settore. Nel momento in cui stabilissimo invece un obbligo da parte pubblica a fronte dell'autonomia riconosciuta ai privati, inficeremmo in qualche misura il principio della nazionalizza-

zione e porremmo in una logica soccombente l'ente pubblico.

Certamente l'onorevole Scalia, come il sottoscritto, è portatore di interessi generali e poiché si presume che anche l'ente pubblico sia portatore degli stessi interessi, invito nuovamente il collega a rinunciare per questo motivo alle sue giuste obiezioni nei confronti di una « tradizione » dell'ENEL, che viene ampiamente modificata dalle nuove norme che stiamo approvando e che riguardano il nuovo piano energetico nazionale.

MASSIMO SCALIA. Ritiro il mio emendamento 22.8, poiché mi sembra che recentemente ne sia stato approvato un altro molto « destabilizzante ». Preannuncio comunque il voto favorevole del gruppo verde sull'emendamento 22.10.

PRESIDENTE. Dopo il ritiro di questo emendamento, mi preme chiarire, ai fini del coordinamento formale del testo che, poiché è stato approvato il mio emendamento 22.6, che prevede la possibilità di cessione anche alle aziende produttrici e distributrici e poiché i commi 4 e 5, regolando i rapporti fra i privati e l'ENEL, fanno riferimento esclusivamente e giustamente solo all'ipotesi della cessione all'ente elettrico, la formulazione di questi ultimi due commi deve necessariamente escludere la parte relativa ai rapporti fra le aziende produttrici e distributrici. Infatti, trattandosi di soggetti privati, possono regolare i propri rapporti indipendentemente dalla legge, secondo le regole del libero mercato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 22.10.

MASSIMO SCALIA. A me sembra che anche questo emendamento vada nella direzione giusta di incentivare la produzione di apparecchi a basso consumo di energia elettrica. Mi meraviglia pertanto il parere contrario del relatore e del

Governo perché nei fatti questo è l'obiettivo che dovrà porsi il CIP. Di fronte al parere contrario del relatore e del Governo ritiro l'emendamento, nella convinzione che sarà appunto il CIP, sulla base delle proprie competenze e facoltà, ad attuare le misure proposte.

PRESIDENTE. In genere i gruppi di maggioranza e quelli di opposizione si differenziano perché i primi hanno una visione più gradualistica e i secondi una più radicale dei problemi. L'emendamento è interessante perché tende a favorire la costruzione di apparecchiature in grado di risparmiare energia, però allo stato degli atti, che mi auguro sia al più presto superato, la pubblica amministrazione è assolutamente incapace di gestire una tale norma. L'approvazione di quest'ultima pertanto porrebbe in essere una petizione di principio, ma eventuali violazioni di essa non sarebbero perseguibili da parte di alcuno. Per questi motivi e tenendo conto del fatto che l'onorevole Scalia ha una visione alquanto diversa rispetto al gradualismo della maggioranza, lo invito a ritirare l'emendamento per non comprometterne il contenuto.

MASSIMO SCALIA. Ho già dichiarato di accogliere questo invito, signor Presidente.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. L'emendamento formulato dall'onorevole Scalia è molto interessante, ma rischierebbe di essere assolutamente ingestibile. Inoltre, l'approvazione di esso potrebbe configurare un problema fiscale difficilmente risolvibile. Questi sono i motivi per i quali ho espresso parere negativo: ovviamente se l'onorevole Scalia volesse ritirare l'emendamento e trasformarlo in un ordine del giorno, dichiaro fin d'ora che questo potrebbe essere accolto.

PRESIDENTE. L'emendamento Scalia e Mattioli 22.10 è ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 22.17 del Governo, favorevole anche il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 22.18, favorevole anche il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 22.15, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 22.16, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Comunico di aver presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22.-bis.

(Diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni).

1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificata dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

22. 01.

Viscardi.

GABRIELE SALERNO. *Relatore.* Sono favorevole all'articolo aggiuntivo 22.01.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo VISCARDI 22.01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Riprendiamo la discussione dell'articolo 26.

Ricordo che nella seduta del 6 dicembre 1990 avevamo approvato in linea di principio l'emendamento 26.5 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 26, trasmettendolo alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere. Poiché tale parere non è ancora pervenuto, non possiamo procedere all'approvazione definitiva dell'emendamento in questione.

Riprendiamo la discussione dell'articolo 30.

Ricordo che nella seduta del 6 dicembre 1990 avevamo approvato in linea di principio l'emendamento del Governo 30.2, il quale era stato inviato alle Commissioni competenti per il prescritto parere. Anche su tale emendamento non risulta ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Dichiaro di ritirare l'emendamento 30.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo di cui ho dato lettura nella seduta del 6 dicembre 1990.

(È approvato).

Avverto che risultano presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 30-bis.

(Accordi e contratti di programma).

1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Enel e la CISPEL, sentite le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rap-

presentative, un contratto di programma che preveda tra l'altro, l'estensione progressiva delle tariffe multiorarie alle utenze. Il Comitato interministeriale prezzi, nella determinazione e nell'aggiornamento delle tariffe elettriche, fondati sul concetto di progressività del costo rispetto ai consumi, con esclusione della fascia sociale ovvero delle utenze domestiche con consumi fino a 150 chilovattora mensili con potenza impegnata fino a 3 kW, terrà conto delle iniziative previste dal contratto di programma.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Enea, le regioni e le province Autonome un accordo di programma, di durata decennale che preveda:

a) l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili;

b) la promozione di interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti o imprese;

c) l'attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta più qualificata;

d) lo svolgimento e la promozione delle attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché di formazione e assistenza tecnica degli utenti.

3. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dipartimento per l'informazione e l'editoria, con gli enti energetici nazionali, la Federelettrica, i ministeri interessati, stipula con la Rai e la Federazione italiana editori giornali un contratto di programma, di durata quinquennale che preveda:

a) l'attivazione, sia nella predisposizione dei programmi che nella diffusione, delle associazioni dei consumatori, degli utenti, degli amministratori degli stabili, dei tecnici installatori e manutentori, delle imprese del settore e di tutti quei soggetti coinvolti nei cicli di utilizzazione dell'energia;

b) la diffusione periodica di informazioni riguardanti il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia presso i cittadini e i consumatori finali, nonché presso il corpo docente e gli allievi delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori;

c) la diffusione di informazioni riguardanti, in modo particolare le caratteristiche e le prestazioni degli apparecchi domestici al fine di promuovere l'utilizzazione di quelle a basso consumo di energia.

4. Il Comitato interministeriale prezzi, nella determinazione e nell'aggiornamento delle tariffe elettriche, fondati sul concetto di progressività del costo rispetto ai consumi, con esclusione della fascia sociale ovvero delle utenze domestiche con consumi fino a 150 chilovattora mensili con potenza impegnata fino a 3 kW, terrà conto delle iniziative previste dal contratto di programma.

30. 01.

Strada, Prandini, Umidi Sala.

ART. 30-ter.

(Istituzione del marchio «Risparmio Energetico»).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'istituzione di un marchio di « Risparmio energetico », l'ENEA individua le caratteristiche per la definizione degli apparecchi domestici nonché dei sistemi e dispositivi di illuminazione ad alto rendimento, sulla base di normative tecniche UNI-CEI e tenendo conto dei migliori rendimenti relativi al consumo di energia elettrica disponibili nell'ambito della Co-

munità europea e le comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione dell'ENEA, alla conclusione dello studio di cui al comma precedente, entro centoventi giorni, definisce con proprio decreto le caratteristiche degli apparecchi e dei sistemi e dispositivi di cui al comma 1, le procedure e le modalità tecniche per il rilascio del marchio « Risparmio energetico » e la relativa apposizione mediante etichettatura, anche in relazione a quanto previsto dalla direttiva della Comunità europea 79/530 recepita con decreto del Presidente della Repubblica 783/82 e dalla direttiva CEE n. 79/531 recepita con decreto del Presidente della Repubblica 784/82. Con lo stesso decreto saranno definite le informazioni per un uso razionale dell'energia e per una diminuzione dei consumi riguardanti l'utilizzazione dell'apparecchio e dei dispositivi, che dovranno essere contenute nel libretto di istruzioni o nei fogli illustrativi a cura del costruttore, dell'importatore e del distributore.

3. Per i produttori, gli importatori, i distributori e i rivenditori che utilizzino illegittimamente il marchio di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa non inferiore ai dieci milioni e non superiore ad un miliardo di lire.

4. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato coordina e indirizza, avvalendosi per l'attuazione dell'ENEL e delle imprese elettriche degli enti locali così come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, una campagna informativa al fine di evidenziare le caratteristiche degli apparecchi e dispositivi di cui al comma 1 dotati del marchio di « Risparmio Energetico » e per promuoverne l'utilizzazione presso i consumatori e i cittadini.

5. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Istituto Italiano per il marchio di qualità (IMQ), del comitato elettrotecnico italiano e dell'ENEA, effettua controlli a

campione sugli apparecchi e dispositivi domestici posti in vendita con il marchio di « Risparmio energetico », di cui ai commi precedenti, al fine di verificare la rispondenza del marchio alle reali caratteristiche e prestazioni dell'apparecchio. I controlli possono essere eseguiti anche a seguito di richieste delle associazioni di tutela dell'ambiente e dei consumatori maggiormente rappresentative.

30. 02.

Strada, Prandini, Cherchi.

ART. 30-quater.

(*Canoni per le concessioni idroelettriche*).

1. L'articolo 12, comma 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, è così modificato: « Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 10 gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, né ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'articolo 16 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692 ». Alle minori entrate derivanti dalla precedente modificazione all'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito nella legge 26 giugno

1990, n. 165, il ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, provvede mediante l'applicazione di una imposta addizionale sulle tariffe elettriche per i contratti di fornitura con potenza contrattuale superiore a 6 kW. Per l'applicazione, la riscossione e la liquidazione dell'addizionale, restano valide le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con legge 23 novembre 1989, n. 384. 30. 03.

Strada, Prandini, Donazzon.

ART. 30-quinquies.

(Imposta sulle emissioni inquinanti).

1. Con decorrenza 1° gennaio 1991 è istituita una imposta annuale sulle emissioni in atmosfera di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, polveri, composti organici volatili da parte degli impianti industriali individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 luglio 1989. È altresì istituita una imposta annuale sulle emissioni in atmosfera di gas naturale (CH₄) derivanti da perdite e/o sfiati da parte di impianti di trasformazione, depressurizzazione o stoccaggio.

2. Le aliquote di imposizione sulle emissioni sono fissate in :

a) lire centocinquantamila per ogni tonnellata di ossido di zolfo e di ossido di azoto;

b) lire trecentomila per ogni tonnellata di emissioni di polveri e composti organici volatili;

c) lire duecento per ogni metro cubo di gas naturale.

3. Gli esercenti degli impianti di cui al comma 1, devono presentare agli uffici tecnici di finanza, e per conoscenza al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione, alla provincia e al comune in cui è ubicato l'impianto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1991, una dichiarazione annuale nella quale devono essere indicati: i consumi

energetici dell'anno trascorso e la qualità merceologica dei combustibili impiegati; le caratteristiche degli impianti; le tecnologie utilizzate per l'abbattimento delle emissioni inquinanti; la quantità e la qualità conseguente delle emissioni in atmosfera. Agli uffici tecnici di finanza, in relazione a quanto dichiarato, viene versato l'ammontare corrispondente dell'imposta.

4. L'imposta non è dovuta per gli impianti che emettono quantità degli inquinanti di cui al comma 1, inferiori al valore minimo di emissione previsto dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989, n. 203.

5. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con i ministri dell'ambiente e dell'industria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposti i moduli delle dichiarazioni; sono fissate le modalità di accertamento sulla regolarità e veridicità delle dichiarazioni stesse; nonché le sanzioni per le trasgressioni al presente articolo.

30. 04.

Strada.

ART. 30-sexies.

(Imposta sulle emissioni di anidride carbonica).

1. Con decorrenza 1 gennaio 1991 è istituita una imposta annuale sulle emissioni nette in atmosfera di anidride carbonica da parte degli impianti termici per la produzione di energia elettrica. Per emissione netta si intende la differenza tra quantità di emissioni in atmosfera di anidride carbonica e le quantità eliminate di anidride carbonica attraverso tecnologie di abbattimento o di smaltimento o azioni di assorbimento quali la forestazione.

2. L'imposta, dovuta dagli impianti che eccedono il livello di emissioni nette di anidride carbonica fatti registrare nel 1990 è fissata in 30 lire per chilogrammo di CO₂ e pertanto, tenuto conto delle

reazioni di combustione per i diversi combustibili utilizzati, in:

a) 72 lire al chilogrammo per il carbone da vapore;

b) 93 lire al chilogrammo per gli oli combustibili;

c) 57 lire al metro cubo per il gas metano;

d) 96 lire al chilogrammo per gli oli da gas.

3. Gli esercenti degli impianti di cui al comma 1, devono presentare agli uffici tecnici di finanza, e per conoscenza al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione, alla provincia e al comune in cui è ubicato l'impianto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1991, una dichiarazione annuale nella quale devono essere indicati: le quantità di combustibile utilizzato nel corso dell'anno trascorso e le tecnologie di abbattimento o di smaltimento o azioni di assorbimento quali la forestazione adottate.

Agli uffici tecnici di finanza, in relazione a quanto dichiarato, viene versato l'ammontare corrispondente dell'imposta.

4. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con i ministri dell'ambiente e dell'industria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposti i moduli delle dichiarazioni; sono fissate le modalità di accertamento sulla regolarità e veridicità delle dichiarazioni stesse; nonché le sanzioni per le trasgressioni al presente articolo.

5. Gli oneri derivanti dall'imposta di cui ai commi precedenti, per gli impianti di produzione di energia elettrica destinati al servizio della collettività gestiti dall'ENEL o dalle imprese degli enti locali, così come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non possono costituire oggetto di richiesta di adeguamenti tariffari.

30. 05.

Strada.

ART. 30-septies.

1. Ai fini del potenziamento dell'intervento in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio energetico di cui alla normativa vigente, sono destinati lire quattrocento miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. Ai fini della realizzazione di interventi di potenziamento del servizio idrovicario nazionale, del trasporto elettrico nelle aree metropolitane nonché ai fini della graduale sostituzione del parco veicoli pubblici con veicoli a trazione elettrica o mista, sono destinati al fondo nazionale trasporti lire seicento miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

3. In deroga al disposto di cui al comma 1, dell'articolo 2 della Legge 27 dicembre 1989, n. 407, e successive modifiche ed integrazioni, agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a lire mille miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 30-quinquies e 30-sexies.

30. 06.

Strada.

Desidero far notare ai presentatori degli articoli aggiuntivi che tutti, ad eccezione del 30.02, implicano un pronunciamento della Commissione affari costituzionali e, per taluni aspetti, anche della Commissione bilancio. Per tale motivo, chiedo ai presentatori se non ritengano opportuno ritirarli, onde evitare di rinviare ad altra occasione il provvedimento in esame.

RENATO STRADA. Dichiaro di insistere sugli articoli aggiuntivi 30.01 e 30.02. Se li approvassimo in linea di principio, quando torneremo ad esaminarli per approvarli definitivamente, dopo che le Commissioni competenti avranno espresso il prescritto parere, potremo valutare se insistervi o meno. ovviamente conside-

rando il rischio di un rinvio dell'approvazione del provvedimento.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Sono favorevole agli articoli aggiuntivi 30.01 e 30.02, condizionando tuttavia tale parere ad una modifica degli stessi. Invito invece i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi 30.03, 30.04, 30.05 e 30.06, sui quali altrimenti in parere è contrario.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

RENATO STRADA. Ribadisco che, a mio avviso, l'articolo aggiuntivo 30.01 dovrebbe essere approvato in linea di principio, cercando di ottenere al più presto il parere della Commissione affari costituzionali e rinviando a quando lo avremo ottenuto la discussione.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Propongo la seguente nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 30.01:

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Accordi e contratti di programma).

1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'ENEL e la CISPEL, sentite le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, un contratto di programma che preveda, tra l'altro, l'estensione progressiva delle tariffe multiorarie alle utenze. Il CIP nella determinazione e nell'aggiornamento delle tariffe elettriche tiene conto delle iniziative previste dal contratto di programma.

2. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Enea e

le regioni un accordo di programma, di durata decennale, che preveda:

a) l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili;

b) la promozione di interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti o imprese;

c) l'attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;

d) lo svolgimento e la promozione di attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché di formazione e assistenza tecnica degli utenti.

3. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con la presidenza del consiglio dipartimento per l'informazione e l'editoria, con gli enti energetici stipula con la RAI e la Federazione italiana editori giornali un contratto di programma, di durata quinquennale che preveda:

a) la diffusione periodica di informazioni riguardanti il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia presso i cittadini e i consumatori finali, nonché presso il corpo docente e gli allievi delle scuole medie secondarie superiori;

b) il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, degli utenti, degli amministratori degli stabili, dei tecnici installatori e manutentori, delle imprese del settore e di tutti quei soggetti coinvolti nei cicli di utilizzazione dell'energia;

c) la diffusione di informazioni riguardanti, in modo particolare le caratteristiche e le prestazioni dell'apparecchiature domestiche al fine di promuovere l'utilizzazione di quelle a basso consumo di energia.

4. Il CIP nelle deliberazioni di propria competenza del settore dell'informazione tiene conto dei contenuti del contratto di programma di cui al comma 3.
30. 01.

RENATO STRADA. Vorrei sapere se esistono ragioni specifiche o formali a causa delle quali la formulazione da noi proposta, che prevede la progressività delle tariffe elettriche secondo i consumi, con l'esclusione della fascia sociale ovvero delle utenze domestiche con consumi fino a 150 chilovattora mensili, non viene accolta.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Il testo dell'articolo aggiuntivo, così come riformulato risulta maggiormente elastico e viene comunque incontro alle esigenze prospettate.

MASSIMO SCALIA. Il nuovo testo non prevede l'esenzione della fascia sociale.

RENATO STRADA. L'articolo aggiuntivo, così come riformulato, non contempla nessun vincolo, mentre nella dizione originale si fa riferimento al concetto di progressività ed all'esenzione della fascia sociale e delle utenze domestiche con determinati consumi e ciò rappresenta una indicazione più precisa.

Comunque, il Governo ha manifestato più volte l'intenzione di salvaguardare la fascia sociale e di rispettare il presupposto della progressività dei consumi. Pertanto, ritengo sufficiente che, in questa sede, il rappresentante dell'esecutivo confermi tale orientamento.

Desidero svolgere una seconda considerazione: considerando il ritardo che fa registrare la campagna di informazione finalizzata al risparmio energetico, ritengo che l'originaria formulazione, che prevede la collocazione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli enti energetici nazionali, la Federelettrica ed i ministeri interessati, sia da preferire rispetto alla nuova di-

zione più riduttiva. Con queste osservazioni, accetto comunque la nuova formulazione.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo 30.01 nella sua nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 30.01 nella nuova formulazione proposta dal relatore e accettata dai presentatori, favorevole il Governo.

(È approvato).

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 30.02, a mio avviso dovrebbe essere soppresso il comma 3.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Concordo con la proposta del Presidente.

RENATO STRADA. Accolgo l'invito del Presidente e del relatore a sopprimere il comma 3 dell'articolo aggiuntivo 30.02, trasferendone il contenuto in un ordine del giorno.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Strada ed altri 30.02. con la modifica suggerita dal Presidente e dal relatore e accettata dai presentatori, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 30.03. Accogliendo in parte l'invito del relatore, i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo 30.03 e presentato il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*quater*.

1. Il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché il comma 1,

lettera c), dell'articolo 1 del decreto Ministero delle finanze 20 luglio 1990 sono sostituiti dal seguente: « 5. A decorrere dal 1° gennaio 1990 è aumentato del 30 per cento il canone annuo per le derivazioni ad uso idroelettrico, già fissato all'articolo 10, lettera e) del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n. 692 ».

30. 07.

Strada, Donazzon.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole rispetto a questo nuovo testo.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché tale emendamento riguarda il canone annuo per le derivazioni a uso idroelettrico e comporta conseguenze finanziarie, dovrà essere sottoposto, per l'acquisizione del prescritto parere alle Commissioni finanze e bilancio. La materia è comunque regolata da altro provvedimento. Mi sembra che l'emendamento proposto non abbia la necessaria copertura finanziaria.

RENATO STRADA. La copertura è prevista, perché attualmente il canone viene pagato soltanto per le piccole derivazioni, mentre, qualora venisse approvato l'emendamento, si pagherebbe tale canone, sia pure in misura inferiore, per tutte le derivazioni.

PRESIDENTE. Invece di un aumento pari a sei volte il canone precedente, si parla di un aumento del 30 per cento.

RENATO STRADA. Questo è vero, ma l'aumento va applicato a tutte le derivazioni, comprese le grandi e quindi l'entrata complessiva non diminuisce.

PRESIDENTE. Ciò conferma la necessità di acquisire il parere delle Commissioni finanze e bilancio.

Pongo pertanto in votazione in linea di principio l'emendamento Strada e Donazzon 30.07, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 30.04, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Strada 30.05.

MASSIMO SCALIA. Nell'ambito della mia dichiarazione di voto chiedo al collega Strada di ritirare l'emendamento. Mi associo pertanto al parere del relatore e del Governo con motivazioni che vorrei specificare.

L'articolo aggiuntivo configura un'imposta sull'emissione di anidride carbonica, che dovrebbe essere pagata dai produttori di emissioni inquinanti, nel caso delle centrali termoelettriche dell'ENEL. In altri termini, si esprime un punto di vista che è generalmente opposto a quello assunto in ipotesi analoghe dal ministro dell'industria Battaglia.

Si tratta di un tipico caso in cui si può affermare che *in medio stat virtus*. In altri termini, mentre non sembra accettabile scaricare sul consumatore tutti i costi dell'imposta ecologica, ritengo che non sia neanche corretto scaricare completamente tale costo sul produttore.

Ci troviamo nella classica situazione in cui vi è un'azienda che inquina e produce anidride carbonica, ma anche i soggetti del consumo inquinante fanno la propria parte. Credo che il criterio più giusto sia quello di attuare una suddivisione fra chi produce inquinamento e chi produce l'energia in tal modo prodotta, contribuendo anch'esso in qualche modo all'inquinamento.

Occorrerebbe prendere in considerazione una formulazione più articolata di questo principio. Chiedo pertanto al collega Strada di accedere alla richiesta di ritiro formulata dal relatore e dal Governo.

RENATO STRADA. Ritengo di non poter accogliere tale invito e insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento Strada 30.05, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Strada 30.06, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'articolo 31.

ONELIO PRANDINI. Signor presidente, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

GIOVANNI BIANCHINI. Signor presidente, intervengo per esprimermi contro la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Prandini. Ritengo opportuno concludere questa sera la discussione del provvedimento al nostro esame, e credo che il collega potrebbe non insistere nella sua richiesta, anche in considerazione della disponibilità manifestata dal relatore e dal Governo, i quali hanno accettato emendamenti significativi proposti dai colleghi del suo gruppo.

MASSIMO SCALIA. Intervenendo a favore della richiesta di rinvio dell'onorevole Prandini, desidero ricordare al relatore ed al Governo, nonché ai colleghi della Commissione, che tutti i gruppi si sono dimostrati disponibili ad accelerare l'iter del provvedimento al nostro esame. Voglio però sottolineare, a proposito dell'articolo 31, di cui dovremmo iniziare adesso la discussione, che riguardando una materia complessa e controversa, cioè quella relativa alla copertura finanziaria, necessita di un esame particolarmente approfondito e che i colleghi non hanno ancora potuto prendere visione degli emendamenti presentati dal mio gruppo su tale articolo. Abbiamo sempre dimostrato un'estrema disponibilità a che l'iter del provvedimento fosse il più celere

possibile, ma adesso torno a ribadire l'opportunità di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, anche in considerazione del fatto che agli articoli 32 e 33 non sono stati presentati emendamenti, per cui presumo che non dovrebbero insorgere difficoltà in sede di approvazione.

PRESIDENTE, Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Prandini di rinvio del seguito della discussione.

(È respinta).

Riprendiamo la discussione dell'articolo 31. Ne do lettura:

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ART. 31.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 115 miliardi per l'anno 1990, in lire 355 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1997, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo del gettito del sovrapprezzo di cui alla deliberazione del CIP del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1988, che, ferma restando l'esigenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi ivi considerati, viene conseguentemente applicato per un periodo di pari durata.

2. Il CIP dispone la reintegrazione all'ENEL e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali, secondo le modalità della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1989, e della deliberazione

del CIP del 24 maggio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1989.

3. La Cassa di conguaglio per il settore elettrico effettua, entro il 30 novembre di ciascun anno, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, il versamento degli importi indicati al comma 1, salvo conguaglio da effettuare nell'anno successivo in relazione all'effettivo importo delle minori entrate, accertato con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il ministro del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 31.

31. 1.

Strada, Prandini.

All'articolo 31, comma 1, sostituire le parole da: del sovrapprezzo di cui *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fornito dalla revisione delle quote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 332 del 30 settembre 1989, convertito, con modificazioni, in legge n. 384 del 27 novembre 1989, per gli oli da gas da usare come combustibili sia per l'autotrazione che per il riscaldamento. La sovrattassa erariale automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli azionati con motore *diesel* è ridotta in misura proporzionale alla riduzione della differenza tra il prezzo alla pompa del gasolio da autotrazione e quello della benzina normale. Il ministro delle finanze provvede a fissare con decreto l'entità della revisione delle aliquote fiscali, di cui nel presente comma, per gli anni 1990-1991, e dal 1992 al 1997. Provvede altresì a determinare di anno in anno l'entità della ridu-

zione della sovrattassa erariale automobilistica di cui al presente comma.

31. 2.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 31, al comma 2, dopo le parole: Il CIP *aggiungere le seguenti:* , a seguito della valutazione di una commissione di esperti altamente qualificati appositamente costituita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,.

31. 3

Scalia, Mattioli

All'articolo 30 dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La maggioranza dei componenti la commissione di cui al comma 2 deve essere composto di soggetti non appartenenti al Ministero dell'industria ovvero ad enti da esso vigilati e deve includere almeno due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal ministro dell'ambiente.

2-ter. Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento della commissione di cui al comma 2 gravano sul conto per il rimborso all'ENEL di oneri straordinari.

31. 4

Scalia, Mattioli

All'articolo 31, sopprimere il comma 3.

31. 5

Scalia, Mattioli

All'articolo 31, comma 3, dopo le parole: La Cassa conguaglio per il settore elettrico *aggiungere le seguenti* , alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155,.

31. 6

Il Relatore.

MASSIMO SCALIA. Rinuncio alla possibilità, peraltro concessa dal regolamento, di intervenire per 20 minuti sull'articolo 31, ritenendola una sorta di sciocca vendetta, inutile visto l'andamento dei lavori della Commissione, che ha rappresentato un peggioramento rispetto alla tradizione.

L'articolo 31 è stato largamente criticato non solo da parte del mio gruppo, ma dallo stesso relatore. Ribadisco che non è questo il modo di procedere su argomenti così delicati. La proposta del gruppo comunista di sospensione dei lavori è stata respinta e ci troviamo a procedere alla presenza di un numero scarso di commissari; qualora avessi la possibilità di presentare la richiesta di verifica del numero legale, la discussione non potrebbe andare avanti. Desidero che tali considerazioni rimangano agli atti per consentire a tutti di compiere le proprie valutazioni in proposito; ci accingiamo a votare una delle parti più impegnative della legge in una situazione di fretta e senza l'opportunità di un approfondito esame degli emendamenti.

GABRIELE SALERNO. *Relatore.* Sono contrario a tutti gli emendamenti ad eccezione del 31.6, da me presentato.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Condivido il parere espresso dal relatore; per l'emendamento 31.6 mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Strada e Prandini 31.1.

RENATO STRADA. Concordo con quanto dichiarato dall'onorevole Scalia. Avrei gradito che la disponibilità da noi dimostrata in più di un'occasione nel corso della discussione del provvedimento fosse adottata dalla stessa maggioranza in relazione alla proposta di rinvio formulata dall'onorevole Prandini.

La formulazione dell'articolo 31 scarica sull'utente elettrico di qualunque fascia sociale la dilazione dei tempi per le industrie petrolifere. Ritengo ciò sia in-

congruo e discutibile anche sotto il profilo costituzionale. Il Governo ha avuto tempi e modi per trovare altre forme di copertura e sollecitazioni che ha però rifiutato in ogni occasione.

Anche il secondo comma dell'articolo 31 scarica ancora una volta sull'utente elettrico l'esito del *referendum* sull'energia nucleare. Diecimila miliardi non rappresentano una cifra di poco conto; peraltro, si tratta di una cifra mai quantificata che l'utente è chiamato a pagare in base ad una delibera del CIP. Per tali considerazioni, invito la commissione ad approvare l'emendamento 31.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada e Prandini 31.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 31.2.

MASSIMO SCALIA. Tale emendamento cerca di porre rimedio ai gravi errori ravvisati nell'articolo 31 che riguardano non soltanto la ricaduta dell'imposta sull'utente elettrico, ma anche la configurazione di un'imposta di « scopo », non prevista dal nostro ordinamento. L'emendamento 31.2 propone di far fronte alla spesa prevista di 115 miliardi per il 1990, 255 miliardi per il 1991 e 400 miliardi per i sei anni dal 1992 al 1997, facendo ricorso alla revisione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli oli da gas combustibile per l'autotrazione e per il riscaldamento con la riduzione proporzionale della sovrattassa erariale automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli azionati con motore *diesel*. Il ministro delle finanze provvederà a fissare l'entità della revisione delle aliquote fiscali e a determinare di anno in anno l'entità della riduzione della sovrattassa erariale affinché possa reperire ogni anno il gettito necessario a coprire le minori entrate

dovute alla dilatazione dell'imposta di fabbricazione già concessa con un articolo precedentemente approvato.

Noi riteniamo che quello indicato sia un modo corretto di reperire le risorse necessarie a far fronte agli oneri previsti dal provvedimento, contrariamente a quanto proposto dal Governo. Infatti, non si istituisce un'imposta di scopo e, nel contempo, si fa pagare ai maggiori utenti dei prodotti petroliferi gli oneri derivanti dal provvedimento.

Il gruppo verde è profondamente deluso dall'atteggiamento seguito, in generale, dalla maggioranza e dal Governo perché — come ha ribadito in precedenza l'onorevole Strada — attendevamo da molte settimane una proposta definitiva dell'esecutivo che, invece, non è pervenuta. Da ciò consegue l'impopolarità che deriva dal dare, per così dire, soldi ai petrolieri senza alcuna contropartita, anche se ci rendiamo conto che si trattava di normalizzare, a livello europeo, una situazione che vedeva il nostro paese al di fuori della norma.

Il Governo aveva promesso di istituire una imposta di fabbricazione tentando, però, di individuare una più adeguata copertura del provvedimento al nostro esame, ma non ha mantenuto tale promessa.

Pertanto, iscriveremo anche questo atteggiamento nel « libro nero » dei nostri rapporti futuri con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il sottosegretario Fornasari che lo rappresenta in questa sede.

RENATO STRADA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento Scalia e Mattioli 31.2 anche perché esso rappresenta la dimostrazione che persino con i poveri mezzi della minoranza e di opposizioni quali il gruppo verde si è riusciti a trovare una formulazione diversa che, in modo congruo, faccia pagare ai veri consumatori di combustibile la copertura di agevolazioni che, tra l'altro, vengono concesse alle industrie petrolifere.

Credo che questa scelta di congruità sia la più opportuna. Pertanto, non si capisce perché da parte del Governo si manifesti la volontà di far pagare all'utente elettrico i costi derivanti dal provvedimento al nostro esame.

Per questa ragione ribadisco il fermo e pieno sostegno alla proposta emendativa formulata dal gruppo verde.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 31.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 31.3.

MASSIMO SCALIA. L'emendamento al nostro esame mira a modificare il comma 2 dell'articolo 31 che riguarda una *vexata quaestio*: il presidente dell'ENEL Viezzoli ci ha fatto presente che i danni per il mancato sviluppo del nucleare sono valutati nell'ordine di 10 mila miliardi, calcolando anche le conseguenze della recente chiusura delle centrali di Caorso e di Trino 1.

Rimanemmo stupiti nell'apprendere che la valutazione di questi ipotetici danni veniva fatta non da una commissione di esperti — come sarebbe del tutto legittimo attendersi in considerazione dell'enormità delle cifre in causa — ma si basava, in realtà, su una semplice verifica contabile compiuta da solerti funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i quali studiavano i documenti presentati dall'ENEL e calcolavano la somma delle cifre indicate dall'ENEL stesso.

Procedere in questo modo a fronte di una richiesta complessiva avanzata dal presidente dell'ENEL pari ad oltre 10 mila miliardi è un atto di completa irresponsabilità. Non riesco a capire — se non alla luce della fretta che guida i passi della Commissione in ordine al provvedimento di legge al nostro esame — per quale ragione non si voglia ammettere che la situazione è insostenibile: non si può demandare a funzionari del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato la valutazione di cifre elevate come quella cui mi riferivo. Se tale valutazione verrà affidata ad una commissione di esperti e potrà diventare un elemento di polemica con il dicastero saremo ancora in tempo ad istituire, introducendo nel testo una modifica di modesta portata, il principio di un controllo sulle cifre colossali che l'ENEL prospetta e che nessuno si prende la briga di verificare. Non seguire questa strada mi sembra un atto di grave irresponsabilità.

RENATO STRADA. In merito agli emendamenti 31.3 e 31.4, vorrei dire che in questa sede si sta decidendo di far pagare all'utente elettrico finale, con delibera del CIPE, non si sa se 7, 8, 10 o 12 miliardi con l'approvazione di un semplice comma. Noi legislatori non sappiamo qual'è la cifra sulla quale ci dobbiamo pronunciare e ciò è indicativo della gravità della scelta che siamo chiamati a compiere. Per tale ragione sosteniamo l'opportunità di accogliere l'emendamento Scalia e Mattioli 31.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 31.3 non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

MASSIMO SCALIA. Ritiriamo l'emendamento 31.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 31.5, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 31.6.

RENATO STRADA. Chiedo al relatore di illustrarlo.

PRESIDENTE. Lo farò io brevemente. Attraverso tale emendamento il relatore propone di far passare la Cassa conguaglio fra i settori che sono direttamente

gestiti dalla Ragioneria dello Stato e di mantenere per tale cassa una contabilità separata.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 31.6 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 32 e 33 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 32.

(Promozione e partecipazione a società da parte dell'Enel).

1. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già sostituito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 856, è sostituito dai seguenti:

« L'ENEL, previa autorizzazione del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può promuovere, in Italia e all'estero, la costituzione di società per azioni o assumervi partecipazioni, qualora esse abbiano per oggetto il compimento di attività riconducibili ai fini propri dell'ente.

Gli atti costitutivi e gli statuti delle società di cui al settimo comma, nonché le eventuali modifiche degli stessi, dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'ENEL, delle facoltà di cui all'articolo 2458 del codice civile e, da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza di cui al secondo comma ».

(È approvato).

ART. 33.

(Disposizioni finali).

1. Restano ferme tutte le competenze e le procedure stabilite dall'ordinamento vigente in materia di tutela ambientale ed

igienico-sanitaria per le attività e per gli impianti previsti dalla presente legge.

(È approvato).

Comunico che gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alle competenti Commissioni ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Senatori Aliverti ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4929); Farace ed altri: Modifiche alla legge 19 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (3890); Farace e Sangalli: Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, concernenti le vendite di fine stagione e le vendite promozionali (4938).

PRESIDENTE. L'ordine dal giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Aliverti ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 giugno 1990; e dei deputati Farace ed altri: « Modifiche alla legge 19 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione », Farace e Sangalli: « Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, concernenti le vendite di fine stagione e le vendite promozionali ».

Ricordo che la relazione su tali provvedimenti è stata svolta dall'onorevole Sanese nella seduta del 4 dicembre 1990.

Pertanto, dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiara chiusa.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Propongo alla Commissione di assumere come testo base il seguente testo unificato:

Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980 n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione.

ART. 1.

1. L'articolo 7 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Le vendite di fine stagione o saldi, che devono essere presentate al pubblico come tali, possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre.

2. La ditta interessata è tenuta a darne comunicazione al comune almeno cinque giorni prima, indicando da data di inizio della vendita e la sua durata ».

ART. 2.

1. L'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Le vendite promozionali con sconti o ribassi dei prodotti compresi nella tabella IX di cui all'allegato 5 del decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli d'acquisto, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi di cui all'articolo 7 e nei quaranta giorni precedenti a tali periodi. La ditta interessata ne dovrà dare comunicazione al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

2. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1.

3. Le vendite promozionali di prodotti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate in qualunque

periodo dell'anno, previa comunicazione al comune da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

4. Le vendite promozionali non potranno comunque interessare l'intera gamma delle merci comprese nell'autorizzazione di esercizio.

5. Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.
(È approvata).

Comunico che il testo unificato verrà trasmesso alle Commissioni consultive per il parere di competenza.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Considerato l'andamento dei lavori riguardante il disegno di

legge n. 4809, propongo di rinviare le sedute in sede legislativa ed in sede referente, già convocate per domani 19 dicembre 1990, al termine della riunione del Parlamento in seduta comune. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 22,35.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 25 gennaio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO